

STATO E DIRITTO NEL *DE LEGIBVS*

Trattare il problema dello Stato e del diritto nel *De legibus* di Cicerone può essere considerato un compito troppo audace. Moltissimi studiosi si sono occupati dell'argomento (1). E anche durante questo nostro *Colloquium Tullianum* il collega Grilli tratterà «L'idea di Stato dal *De re publica* al *De legibus*», e il collega Kupiszewski tratterà della dottrina dello Stato sulla base del *De re publica*. Ho intrapreso, perciò, il mio compito di preparare questo mio breve intervento sul tema dello Stato e del diritto nel *De legibus* con grande preoccupazione.

Il trattato *De legibus* (ed uso qui volutamente la parola «trattato») (2) è strettamente connesso col dialogo *De re publica*, l'uno e l'altro da ricomprendere sotto il titolo generico di πολιτικά (3). Le due opere sono state scritte nello stesso periodo della vita dell'autore, cioè prima della partenza per la Cilicia. E questo legame, così come la provenienza platonica dell'idea alla base delle due opere (riferimento, quest'ultimo, tipico nella letteratura latina) (4), è lo stesso Cicerone a sottolinearlo attraverso Attico in *De legibus* 1, 15: *Atqui si quaeris ego quid expectem, quoniam scriptum est a te de optimo rei publicae statu, consequens esse videtur ut scribas tu idem de legibus: sic enim fecisse video Platonem illum tuum, quem tu admiraris, quem omnibus anteponis, quem maxime diligis* (5).

(1) La letteratura v.: F. Cancelli, *Per l'interpretazione del De legibus di Cicerone* (a proposito di M. T. Cicerone, *Delle leggi*, testo latino traduzione e note di Anna Resta Barrile, Bologna 1972), «Rivista di Cultura Classica e Medioevale» 15, 1973, 186.

(2) Cfr. K. Kumaniecki (*Cicerone e la crisi della repubblica romana*, Roma 1972, 375-376) che tratta il dialogo come «vivo e naturale» e che «i suoi partecipanti non sono soltanto lo sfondo delle argomentazioni dell'autore».

(3) *Ad Quintum frat.* 2, 12, 1: *Scribebam illa quae dixeram πολιτικά spissum sane opus est operosum; sed si ex sententia successerit, bene erit opera posita, sin minus, in illud ipsum mare deiecimus quod spectantes scribimus, adgrediemur alia, quoniam quiescere non possumus.* *Ad Atticum* 9, 11, 2: *Utinam aliquod in hac miseria rei publicae πολιτικὸν opus efficere et navare mihi liceat!*

(4) Cfr. E. Vianello, *Il trattato sulle leggi di M. Tullio Cicerone*, «Historia» 2, 1928, 158-159.

(5) La provenienza dell'opera dall'idea platonica è anche sottolineata in *De legibus* 2, 69: *video enim Platonem idem fecisse omnemque orationem eius de legibus peroratam esse uno aestivo die. Sic igitur faciam.*

*De re publica* 1, 39 tratta i problemi più generali relativi agli inizi dello Stato: *Est igitur, inquit Africanus, res publica res populi, populus autem non omnis hominum coetus quoquo modo congregatus, sed coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus. Eius autem prima causa coeundi est non tam inbecillitas quam naturalis quaedam hominum quasi congregatio.*

Causa prima della formazione dello Stato è per Cicerone l'«istinto sociale» dell'uomo, che deriva quasi dalla sua stessa natura (*naturalis quaedam quasi congregatio*). È l'idea aristotelica (accentuata poi dagli stoici) dell'uomo «animale politico», *φύσει πολιτικὸν ζῷον* (6). Ma in questa definizione si sente anche l'influsso della dottrina di Platone, secondo il quale motivo della formazione dello Stato era anche un bisogno materiale dell'uomo di provvedere alle necessità della vita (*utilitatis communione sociatus*).

Lo Stato, nel *De re publica* di Cicerone, è *res publica*; *res publica* che l'autore identifica con *res populi*. *Populus*, però, non significa ogni moltitudine di uomini; si ha *populus* quando un *coetus* si è associato *multitudinis iuris consensu*. Questa ultima espressione può suggerire un influsso esercitato sulla definizione ciceroniana dalle dottrine epicuree e degli scettici: l'idea, cioè, di una «convenzione» alla base della nascita dello Stato (7). Ma nella dottrina contemporanea è quasi univoca l'interpretazione secondo cui *iuris consensu* ha, in questo passo di Cicerone, il significato di una «adesione» al diritto nel «senso dell'accordo dei diritti e della comunità degli interessi dei cittadini» (8).

Il motivo della comunità del diritto, come uno dei fattori della formazione dello Stato, ritorna diverse volte tanto nel *De re publica* quanto nel *De legibus*. Basta ricordare qui: *De re publica* 1, 49 (*Quid est enim civitas nisi iuris societas civium*) (9) e *De legibus* 1, 23 (*Inter quos porro est communio legis, inter eos communio iuris est. Quibus autem haec sunt inter eos communia, ei civitatis eiusdem habendi sunt*).

Nelle riflessioni di Cicerone sullo Stato ha un ruolo fondamentale la classificazione delle costituzioni e dei regimi in monarchici, aristocratici e democratici. Non occorre sottolineare come questa teoria, saldamente radicata in una plurisecolare tradizione dai filosofi greci (10), sia presentata

(6) Cfr. F. Cancelli, nella introduzione di M. T. Cicerone, *Lo Stato* a cura di F. C., Firenze 1979, 60.

(7) Cfr. F. Cancelli, nella introduzione cit., 61 ss.

(8) E. Bignone, *Letteratura latina*, III, 623. Cfr. P. De Francisci, *Arcana imperii*, t. 3 (1), Milano 1948, 99 n. 3; F. Cancelli, *Il «iuris consensu» nella definizione ciceroniana di res publica*, in *Studi in memoria di G. Donatuti*, Milano 1973, 211 ss.

(9) Cfr. anche Sant'Agostino, *De civitate Dei* 2, 21.

(10) Cfr. F. Cancelli, nella introduzione cit., 77-81; M. Ducos, *Les Romains et la loi. Recherches sur le rapport de la philosophie grecque et la tradition romaine à la fin de la République*, Paris 1984, 133 ss.

ripetutamente da Cicerone, tanto nel *De re publica* (1, 64-65; 2, 41-42) quanto nel *De legibus* (1, 20). Anche Cicerone, in ogni caso, individua nella teoria della costituzione mista (enunciata da Aristotele come un «quarto tipo», tanto lodato da Polibio), quella su cui si basa la costituzione della repubblica romana.

Uomo politico pragmatico, Cicerone considerava come migliore il regime misto, perché è proprio questo che può pacificare gli animi brutali e feroci della gente (...*statuo esse optime constitutam rem publicam quae ex tribus generibus illis, regali et optimati et populari, confusa modice nec puniendo inritet animum inmanem ac ferum* - *De re publica* 2, 41) (11). Il regime misto è proprio quello della repubblica romana di cui Cicerone si mostrava tante volte partigiano: *Sed quod proprium sit in nostra re publica, quo nihil possit esse praeclarior* dice in *De re publica* (2, 42) e lo stesso ripete nel *De legibus* (1, 20), dove aggiunge che a questo tipo di Stato bisogna adeguare l'intero sistema giuridico: *Quoniam igitur eius rei publicae, quam optimam esse docuit in illis sex libris Scipio, tenendus est nobis et servandus status, omnesque leges, ad commodandas ad illud civitatis genus* (12). Nel pensiero ciceroniano il diritto, insieme con le magistrature e la religione, è uno dei più importanti componenti dello Stato (13).

La conversazione fra Marco, suo fratello Quinto ed Attico inizia con la richiesta di Attico a Cicerone di illustrare la scienza dello *ius civile*, che il Nostro aveva studiato in gioventù e che certamente non aveva inteso trascurare dedicandosi all'eloquenza: *Quin igitur ista ipsa explicas nobis his subsicivis, ut ais, temporibus, et conscribis de iure civili subtilius quam ceteri? Nam a primo tempore aetatis iuri studere te memini, quom ipse etiam ad Scaevolam ventitarem, neque umquam mihi visus es ita te ad dicendum dedisse, ut ius civile contemneres* (*De legibus* 1, 13). Nel passo ora citato Cicerone mostra di sentirsi giurista (14). È però molto significativo che durante tutta la discussione con Quinto ed Attico, nonostante questi insistano più volte perché egli presenti il diritto romano nel suo complesso, Cicerone si astenga sempre dal farlo (15).

(11) La polemica fra Marco e Quinto sui tribuni della plebe (*De legibus* 3, 19; 3, 26) mostra anche questa intenzione di pacificare di Cicerone.

(12) Cfr. *De legibus* 3, 15-17.

(13) Cfr. *De legibus* 2, 69: *Video enim Platonem idem fecisse omnemque orationem eius de legibus peroratam esse uno aestivo die. Sic igitur faciam, et dicam de magistratibus. Id enim est profecto quod constituta religione rem publicam contineat maxime*. Cfr. anche *De legibus* 3, 37.

(14) Nella discussione plurisecolare se Cicerone fosse o no un giurista, questo testo non è stato utilizzato per dare un'appoggio alla tesi che rappresentavano tra gli altri il Costa e l'Arangio-Ruiz, che Cicerone fu un vero giurista (E. Costa, *Cicerone giureconsulto*, v. 1, Bologna 1927-1928; V. Arangio-Ruiz, *Cicerone giurista*, «Ciceroniana» 1, fasc. 2, 1959, 3 ss). Cfr. *De legibus* 1, 10; 1, 12.

(15) Cfr. *De legibus* 1, 13; 1, 17; 1, 28; 1, 56; 1, 57; 2, 17; 2, 45-46; 2, 58; 2, 69; 3, 26; 3, 47; 3, 49.

Nel *De legibus* Cicerone non si interessa del diritto nel senso giurisprudenziale, come fanno i giuristi pratici, che lo interpretano e formulano i propri pareri legali su singole dettagliate questioni giuridiche. Per il Nostro, nel *De legibus* (1, 14) questi sono argomenti di scarsa importanza, giacché qui non è tanto importante lo studio dello *ius civile*, il quale *in cognitione tenue est, in usu necessarium*, quanto piuttosto lo studio dell'*universum ius*, che è fenomeno tanto importante per lo Stato *Quid est enim tantum quantum ius civitatis?* (16).

Alcuni traduttori ed interpreti di *De legibus* 1, 14 non differenziano *ius civitatis* e *ius civile*, ritenendo queste due espressioni equipollenti (17). A me sembra invece che Cicerone distingua qui in modo chiaro due nozioni: *ius civitatis* è l'ordinamento giuridico di una comunità, inteso nella sua totalità (tradotto in modo preciso nell'edizione francese delle «Belles lettres» come «le droit d'un pays») (18); *ius civile* è invece utilizzato nel senso usato dai privatisti.

Secondo Cicerone lo studio del diritto, trattato in modo generale e filosofico, è molto utile. L'autore conferma l'osservazione di Attico che la scienza del diritto dovrebbe essere trattata non sulla base dell'editto del pretore né delle leggi delle dodici tavole, ma *ex intima philosophia*. Questo modo di presentare il diritto merita di essere in questa sede particolarmente sottolineato (19).

(16) *De legibus* 1, 14: Marcus: ... *Summos fuisse in civitate nostra viros, qui id interpretari populo et respositare soliti sint, sed eos magna professos in parvis esse versatos. Quid enim tantum quantum ius civitatis? Quid autem tam exiguum quam est munus hoc eorum qui consuluntur? Quamquam est [populo] necessarium, nec vero eos, qui ei muneri praefuerunt, universi iuris fuisse expertis existimo, sed hoc civile quod vocant eatenus exercuerunt, quoad populo praestare voluerunt; id autem in cognitione tenue est, in usu necessarium. Quam ob rem quo me vocas, aut quid hortaris? Ut libellos conficiam de stillicidiorum ac de parietum iure? An ut stipulationum et iudiciorum formulas componam? Quae et conscripta a multis sunt diligenter, et sunt humiliora quam illa quae a nobis expectari puto.*

(17) Così A. Resta Barrile (M. Tullio Cicerone, *Delle leggi*, testo latino, traduzione e note, Bologna 1972, 25): «Che c'è infatti così grande come il diritto civile?». Anche F. Cancelli nelle sue note critiche a proposito della traduzione della Resta Barrile (*op. cit.*, 211 ss.) tratta queste due espressioni come più o meno equivalenti.

(18) Cicéron, *Traité des lois*, texte établi et traduit par G. de Plinval, Paris 1959, 3.

(19) *De legibus* 1, 17: Atticus: — *Non ergo a praetoris edicto, ut plerique nunc, neque a duodecim tabulis, ut superiores, sed penitus ex intima philosophia hauriendam iuris disciplinam putas?* Marcus: — *Non enim id quaerimus hoc sermone, Pomponi, quem ad modum caveamus in iure, aut quid de quaque consultatione respondeamus. Sit ista res magna, sicut est, quae quondam a multis claris viris, nunc ab uno summa auctoritate et scientia sustinetur; sed nobis ita complectenda in hac disputatione tota causa est universi iuris ac legum, ut, hoc civile quod dicimus, in parvum quendam et angustum locum concludatur. Natura enim iuris explicanda nobis est, eaque ab hominis repetunda natura, considerandae leges quibus civitates regi debeant; tum haec tractanda, quae composita sunt et descripta iura et*

Lo studio del diritto da un punto di vista generale e filosofico deve vertere, innanzitutto, sulla distinzione tra il giusto e l'ingiusto; distinzione che si basa sulla natura stessa alla quale debbono riportarsi le leggi umane: *Ergo est lex iustorum iniustorumque distinctio; ad illam antiquissimam et rerum omnium principem expressa naturam, ad quam leges hominum diriguntur, quae supplicio improbos adficiunt, defendunt ac tuentur bonos* (*De legibus* 2, 13).

Nel *De legibus* Cicerone, in ogni caso, vuole apparire non come un giureconsulto, ma piuttosto come un filosofo dello Stato e del diritto. Per individuare le fonti del diritto (*leges* e *iura* sono nel *De legibus* sinonimi) bisogna, prima di tutto, dare risposta alle domande fondamentali sulla natura dell'uomo, sul suo destino, e sul vincolo che unisce tutti gli uomini in società. Questi grandi problemi dell'uomo e della società debbono essere attentamente valutati nella discussione sulle fonti del diritto: *Et recte quidem; nam sic habetote nullo in genere disputando potest magis patefieri, quid sit homini a natura tributum, quantam vim rerum optimarum mens humana contineat cuius muneris colendi efficiendique causa nati et in lucem editi simus, quae sit coniunctio hominum, quae naturalis societas inter ipsos. His enim explicatis, fons legum et iuris inveniri potest* (*De legibus* 1, 16).

Come vero fondamento del diritto, Cicerone considera (secondo l'idea stoica) (20) una *ratio summa, insita in natura, quae iubet ea quae facienda sunt, prohibetque contraria* (*De legibus* 1, 18). Questa idea è emanazione della forza, saggezza, volontà, intelletto e potere degli dei immortali (*De legibus* 1, 21) (21) che si deduce *ab hominis repetunda natura* (*De legibus* 1, 17). Questa unica legge razionale è emanazione della ragione di dio, che tutto comanda e vieta con una norma razionale. È una legge che gli dei sapienti diedero agli uomini per imporre il bene ed allontanare il male (*De legibus* 2, 8) (22).

Questa somma ed eterna legge, che esisteva prima della nascita dello Stato, dovrebbe essere il fondamento della *lex scripta*, cioè dell'ordinamen-

*iussa populorum, in quibus ne nostri quidem populi latebunt quae vocantur iura civilia.*

(20) Cfr. E. Vianello, *op. cit.*, 133; M. Ducos, *op. cit.*, 235 ss.

(21) *De legibus* 1, 21: Marcus: — *Dasne igitur hoc nobis, Pomponi (nam Quinti novi sententiam), deorum immortalium vi, natura, ratione, potestate, mente, numine (sive quod est aliud verbum quo planius significem quod volo) naturam omnem regi? Nam si hoc non probas ab eo nobis causa ordianda est potissimum. Atticus: — Do sane, si postulas; etenim propter hunc concentum avium strepitumque fluminum non vereor condiscipulorum ne quis exaudiat.*

(22) *De legibus* 2, 8: *Ita principem legem illam et ultimam mentem esse dicebant omnia ratione aut cogentis aut vetantis dei. Ex qua illa lex quam di humano generi dederunt, recte est laudata: est enim ratio mensque sapientis ad iubendum et ad deterrendum idonea.*

to giuridico di una *civitas*: *Constituendi vero iuris ab illa summa lege capiamus exordium, quae saeculis omnibus ante nata est quam scripta lex ulla aut quam omnino civitas constituta* (*De legibus* 1, 19). Il diritto positivo, che si forma su questa fondamentale *ratio naturalis* (23), deve proteggere la migliore costituzione politica possibile, cioè la costituzione romana (24), la cui superiorità Cicerone aveva proclamato e difeso già prima nel *De re publica*.

Cicerone presenta nel *De legibus* anche alcune nozioni di diritto positivo, diritto che indica talvolta come *lex scripta*, talaltra come *ius civitatis*, *ius civile*, e ancora *nostra iura*, *leges populi romani*. Non è possibile naturalmente in questa sede scendere in particolari sui diversi termini usati da Cicerone, ma penso che una ulteriore riflessione in proposito sia necessaria. Qui basta notare che certo non era intenzione dell'autore del *De legibus* di precisare nozioni del diritto vigente. Probabilmente Cicerone tentò questa impresa nella sua opera perduta *Ius civile in artem redactum*. Nel *De legibus* l'autore si distacca in modo quasi programmatico dalla trattazione sistematica e dettagliata del diritto positivo romano. Si sofferma invece in un discorso sui concetti generali del diritto naturale e sulla necessità di una conformità del diritto positivo a questi principi della natura: *Est enim unum ius quo devincta est hominum societas et quod lex constituit una, quae lex est recta ratio imperandi atque prohibendi. Quam qui ignorat, is est iniustus, sive est illa scripta usquam sive nusquam* (*De legibus* 1, 42) (25).

Questa conformità del diritto positivo al diritto naturale è un fattore obiettivo e non può essere omessa né dai governanti, né dai governati. Perciò il diritto promulgato dai tiranni (anche se è stato accettato dalla popolazione intera) non può essere trattato come giusto e non ha nessun valore (26).

La posizione di Cicerone, dunque, appare ben lontana dal normativismo giuridico, nel senso moderno, che tratta come obbligatoria qualsiasi norma promulgata dagli organi dello Stato. Ma non accetta neppure di

(23) Cfr. E. Vianello, *op. cit.*, 133-134.

(24) *De legibus* 1, 20: *omnesque leges adcommodandae ad illud civitatis genus*.

(25) In questo passo *lex scripta* è trattata (diversamente dagli altri passi di Cicerone) nel senso letterale.

Cfr. E. Costa, *op. cit.*, 41; M. Ducos, *op. cit.*, 225 ss; 245 ss.

(26) *De legibus* 1, 42: *Si triginta illi Athenis leges inponere voluissent, et si omnes Athenienses delectarentur tyrannicis legibus, num idcirco eae leges iustae haberentur?*

*De legibus* 2, 13: *Nam neque medicorum praecepta dici vere possunt, si quae inscii inperitique pro salutaribus mortifera conscripserint, neque in populo lex, cuiusmodi fuerit illa, etiam si perniciosum aliquid populus acceperit.*

considerare obbligatoria una norma sulla semplice base della sua utilità (27).

La coincidenza del diritto positivo col diritto naturale è l'unico criterio che può servire per distinguere il diritto buono dal cattivo: *Atqui nos legem bonam a mala nulla alia nisi naturae norma dividere possumus* (*De legibus* 1, 44).

In questo breve intervento naturalmente ho preso in considerazione solo alcuni problemi di teoria dello Stato e del diritto trattati da Cicerone nel *De re publica* e nel *De legibus*, limitandomi a discutere di quanto risulta sul tema da queste due opere, perché è in esse che i problemi generali dello Stato e del diritto sono stati trattati — si potrebbe dire — *ex professo* dall'Arpinate.

Come è noto, la personalità e l'opera di Marco Tullio Cicerone sono andate incontro, nel corso dei tempi, ai più svariati giudizi. Alcuni hanno criticato Cicerone da un punto di vista etico, non potendogli perdonare che il suo comportamento non corrispondesse ad una certa immagine creata da loro stessi (28). Altri lo disprezzavano dal punto di vista dei propri ideali politici, come un uomo di Stato privo di una chiara concezione politica e senza un programma, un avvocato i cui discorsi erano vuoti di pensiero, e che si batteva per una causa da tempo perduta (29). Anche il suo valore di giurista è stato contestato sin dal tempo dell'umanesimo (30).

Diversi romanisti però (e fra loro anche taluni dei più prestigiosi) si sono professati — e per usare le parole di Vincenzo Arangio-Ruiz — suoi *sponsores e coiuratores* (31).

Ma quali che siano le possibili valutazioni dell'opera di Cicerone (come fonte della nostra conoscenza del diritto romano storico), mi sembra che egli abbia avuto un'importanza fondamentale per la moderna dottrina del diritto e dello Stato.

La teoria del diritto naturale (con la sua idea — anche questa di provenienza ciceroniana — di un diritto creato *more geometrico* come un sistema perfetto ed esauriente) che dal '700 influiva tanto sulla formazione del moderno concetto del diritto, si basava (in gran parte) proprio sul *De legibus*

(27) *De legibus* 1, 42: *Quodsi iustitia est obtemperatio scriptis legibus institutisque populorum, et si, ut eidem dicunt, utilitate omnia metienda sunt, nequelet leges easque perrumpet, si poterit, is qui sibi eam rem fructuosam putabit fore. Ita fit, ut nulla sit omnino iustitia, si neque natura est, ea quae propter utilitatem constituitur et utilitate illa convellitur.*

(28) Cfr. K. Kumaniecki, *op. cit.*, 7 ss.

(29) Cfr. K. Kumaniecki, *op. cit.*, 8-10.

(30) Per le diverse opinioni su Cicerone come giurista v. E. Costa, *op. cit.*, 3 ss.

(31) V. Arangio-Ruiz, *op. cit.*, 19.

di Cicerone. È proprio questa opera (conosciuta molto prima della scoperta del *De re publica*) che fu divulgata e sfruttata, in particolare nel '700 (32).

(32) *Encyclopédie* de Diderot sotto la voce «Droit de la nature, ou Droit naturel» (t. 5, p. 132) a proposito di opere ciceroniane in questione, e in particolare del *De legibus*, scrive: «Le meilleur traité de morale que nous ayons de l'antiquité, est le livre *Des offices* de Cicéron, qui contient en abrégé les principes du droit naturel. Il y manque cependant encore bien des choses, que l'on aurait peut-être trouvées dans son traité *De la république*, dont ne nous reste que quelques fragments. Il y a aussi des bonnes choses dans son traité *Des lois*, où il s'attache à prouver qu'il y a un droit naturel indépendant de l'institution des hommes».